



Regione Molise

ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA – ANNO 2011

In data 6 giugno 2011, presso la sede dell'Assessorato al Lavoro, alla presenza dell'Assessore al Lavoro Prof.ssa Angiolina Fusco Perrella e del Dirigente del Servizio Politiche Attive per il lavoro e l'occupazione Dott. Vincenzo Rossi, sono convenuti i rappresentanti degli uffici e delle parti sociali di seguito elencati, per sottoscrivere il presente *Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011*, finalizzato alla implementazione dell'*Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise* sottoscritto in data 23 maggio 2011.

PRESENTI

- Direzione Regionale Lavoro
- Direzione Regionale INPS
- Amministrazione Provinciale di Campobasso
- Amministrazione Provinciale di Isernia
- Agenzia Regionale Molise Lavoro
- Associazione degli Industriali del Molise
- CNA Molise
- Confcommercio Molise
- Legacooperative Molise
- Federazione regionale coltivatori diretti
- CGIL Molise
- CISL Molise
- UIL Molise
- UGL Molise
- Italia Lavoro Spa

LE PARTI

VISTA la legge di stabilità finanziaria n. 220, del 13/12/2010, che al comma 30 dell'art. 1 consente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di disporre, sulla base di specifici accordi governativi, in deroga alla normativa vigente, la concessione della cassa integrazione guadagni (CIG) e della mobilità, anche senza soluzione di continuità, con riferimento a settori produttivi o ambiti regionali;

VISTO il comma 34 dell'art.1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011);

VISTO l'art. 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 7-ter del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO l'accordo Stato-Regioni sottoscritto in data 12 febbraio 2009, che prevede, tra l'altro, il concorso del F.S.E. alle misure di sostegno al reddito tramite l'integrazione di politiche attive, sempre da imputarsi al F.S.E.;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni del 16 dicembre 2010 che proroga al 30 giugno 2011 la validità dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009 di cui sopra, *allo scopo di promuovere entro tale data un ulteriore accordo normativo per il biennio successivo*;

VISTA l'*Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive* sottoscritta in data 20 aprile 2011 che, sul piano finanziario, stabilisce quanto segue:

- *Governo e Regioni riconfermano, fino al 31.12.2012 e nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, l'Accordo del 12 febbraio 2009 sulle modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga, fuorché per le quote delle politiche passive che vengono definite nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni (al netto dell'intera contribuzione figurativa);*
- *il concorso finanziario delle Regioni per le annualità 2009-2012 sarà contenuto nei limiti delle previsioni riportate nella tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009 attuativa dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009;*
- *qualora, nel corso della vigenza dell'intesa, le esigenze superino le risorse di cui alla tabella 2 allegata all'intesa dell'8 aprile 2009 di cui sopra, il Governo si impegna ad affrontare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, il tema del finanziamento degli ammortizzatori in deroga, con modalità da esso definite, con risorse proprie e senza oneri per i bilanci regionali, inclusi i fondi comunitari;*

CONSIDERATO che, rispetto al sostegno al reddito, la medesima *Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive*, stabilisce quanto segue:

- *Il Governo e le Regioni, fermo restando che le autorizzazioni dei trattamenti di ammortizzatori in deroga dovranno essere contenute entro la data del 31 dicembre 2011, si impegnano, nei propri ambiti di competenza ed al fine del reimpiego nell'azienda o della ricollocazione sul mercato del lavoro, anche con l'eventuale utilizzo di risorse delle imprese e dei fondi interprofessionali:*

a) a rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori ai percorsi di politiche attive e di formazione/riqualificazione;

b) ove per i lavoratori sospesi in CIG in deroga sia previsto il rientro in azienda, a prevedere percorsi di riqualificazione idonei a migliorare le competenze dei lavoratori, con conseguente rafforzamento della competitività delle imprese;

c) a rendere effettiva, nei limiti stabiliti dalla normativa in materia, l'accettazione dell'offerta di un lavoro congruo e/o di un percorso di accompagnamento alla ricollocazione offerto ai lavoratori licenziati o ai lavoratori sospesi per cessazione o procedure concorsuali;

d) conseguentemente, ai fini dell'applicazione del regime della decadenza da sostegno al reddito – peraltro così come prevista dalla vigente normativa - le

Regioni e Province Autonome si impegnano a rendere effettiva la segnalazione all'Inps dei lavoratori che senza giustificato motivo rifiutano i percorsi di politiche attive/formazione o l'offerta di un lavoro congruo.

- *Il Governo e le Regioni, nell'azione di concessione di sostegni al reddito per i lavoratori, si impegnano ad attivare, prima del ricorso agli ammortizzatori in deroga, tutti gli strumenti di sostegno del reddito previsti dalla normativa a regime, ivi compreso l'istituto della sospensione per 90 giorni, anche non continuativi, con l'intervento degli Enti bilaterali.*
- *Il Governo e le Regioni si attiveranno per la collaborazione nel sistema degli ammortizzatori in deroga dei Fondi Interprofessionali e degli Enti bilaterali. Il Governo si impegna a predisporre un'ipotesi di accordo quadro con le Parti sociali in tale direzione.*
- *Il Governo e le Regioni, nel comune convincimento di delineare regole che possano valere su tutto il territorio nazionale, per quanto attiene alle situazioni in cui intervenire in deroga ed alla durata delle deroghe medesime, condividono quanto segue:*

a) l'indennità di mobilità in deroga è prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991. Le Regioni disciplinano autonomamente – per quanto attiene alle situazioni di crisi di loro competenza su base territoriale – l'eventuale utilizzo di tale strumento e le relative modalità applicative, disciplinando anche l'eventualità del ricorso straordinario alla mobilità in deroga per lavoratori che abbiano beneficiato di periodi di mobilità ex lege 223/1991. I periodi di mobilità in deroga, previsti dai citati accordi, preceduti dall'indennità equivalente alla mobilità di cui all'art.10 bis del D.L. 185/2008, ove concedibile, non possono comunque superare due annualità.

Resta inteso che, per gli accordi di mobilità in deroga raggiunti in sede ministeriale nell'ambito di procedure sovra regionali, le singole Regioni prestano l'assenso per la compartecipazione alle misure di sostegno al reddito come stabilito nei punti 16 e seguenti del presente accordo.

b) il ricorso alla CIG in deroga deve essere privilegiato ove sussistano ragionevoli previsioni del rientro in azienda dei lavoratori sospesi;

c) nel caso di esuberi deve essere richiesta all'impresa la predisposizione di un piano di gestione delle eccedenze;

d) per le imprese cessate o sottoposte a procedure concorsuali, qualora si valuti indispensabile il ricorso alla CIG in deroga, la richiesta dovrà essere accompagnata, ove possibile, da piani di gestione delle eccedenze che pongano particolare attenzione ai processi di ricollocazione, anche verso altre imprese del territorio e con eventuali processi di riqualificazione delle competenze.

CONSIDERATO inoltre che, con riferimento alle politiche attive, l'**Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e su politiche attive**, stabilisce quanto segue:

- *Il Governo e le Regioni si impegnano, ciascuno per i propri ambiti di competenza a programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali*

in deroga, politiche attive del lavoro che siano - nel metodo, nel merito e nelle finalità - in linea e coerenti con la condizione specifica dei lavoratori e con le esigenze delle imprese e dei mercati del lavoro, tenuto conto del periodo temporale e della ripetizione dell'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga, al fine di una formazione efficace e non derivante soltanto dagli obblighi formali relativi all'utilizzo del Fondo Sociale Europeo, attraverso:

a) l'organizzazione di politiche della formazione progettate in funzione della finalità della politica attiva (ricollocazione in caso di lavoratori in mobilità in deroga e conservazione del posto di lavoro in caso di lavoratori in Cassa integrazione in deroga), dei fabbisogni di competenze espressi dai settori, dalle imprese e dai mercati del lavoro, e della occupabilità delle persone, anche valorizzando gli strumenti di programmazione integrata per potenziare le sinergie tra politiche di sviluppo, occupazionali e formative;

b) il coinvolgimento delle imprese che fanno richiesta di ammortizzatori sociali in deroga nel processo di gestione delle politiche attive a favore dei lavoratori coinvolti, in cui siano definite le politiche da attivare per ciascuna categoria di lavoratori (sospesi, espulsi, a rischio di espulsione), da elaborare con il concorso, sia in termini di azioni che di risorse da mettere in campo, dei diversi attori (Ministero del Lavoro, Regioni, Province, parti sociali, servizi per il lavoro, impresa);

c) il coinvolgimento dei servizi competenti nei processi di definizione e di attivazione delle politiche attive, col duplice scopo di creare tutte le condizioni per rendere effettivo l'obbligo di immediata disponibilità al lavoro o alla riqualificazione professionale, predisponendo i previsti servizi e misure di politica attiva e di attivare con i servizi competenti i meccanismi necessari alla effettiva operatività del relativo regime sanzionatorio;

d) la diffusione, promozione e valorizzazione presso i sistemi e servizi che concorrono alla predisposizione delle azioni di formazione e all'incontro domanda e offerta di lavoro (soggetti firmatari degli accordi sugli ammortizzatori sociali in deroga in sede ministeriale e regionale/territoriale, servizi competenti al lavoro, enti bilaterali - qualora a ciò autorizzati dai relativi statuti - e fondi interprofessionali) e presso i lavoratori stessi, del patrimonio informativo in tema di fabbisogni delle competenze reso disponibile dal rinnovato sistema Excelsior e dai sistemi informativi regionali allo scopo di superare il marcato disallineamento formativo e professionale fra le competenze richieste dalle imprese e quelle presenti nel mercato del lavoro, valorizzando il sistema di ricerca di lavoro Cliclavoro promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelli sviluppati in sede regionale;


VALUTATA la necessità di intervenire in favore dei lavoratori colpiti dalla crisi con misure di sostegno al reddito che possono integrare e rafforzare l'attuazione di programmi e di politiche attive, anche sostenendo i lavoratori nei percorsi di formazione;

RITENUTO di dover strutturare un sistema in grado di garantire un sostegno al reddito al maggior numero possibile di soggetti svantaggiati, secondo un equo criterio di rotazione, funzionale ad evitare rischi di "stagnazione" dei bacini di percettori di trattamenti in deroga e ad offrire pari opportunità di reingresso nel mercato del lavoro attraverso un percorso strutturato di formazione e di ricollocazione lavorativa, così come tracciato negli atti di programmazione regionale;

[Handwritten signatures and initials]

CONCORDANO

- il presente Accordo quadro definisce i criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise sottoscritto il 23 maggio 2011;
- la concessione e/o la proroga in deroga dei trattamenti in deroga di cui all'Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, ha luogo in conformità alle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto-legge n. 185/2008 convertito dalla legge 2/2009 e all'art. 7-ter, comma 6, del decreto legge 5/2009 convertito dalla legge 33/2009;
- tutti i lavoratori beneficiari dei trattamenti in deroga sottoscrivono il Patto di Servizio che sancisce l'ingresso all'interno dei percorsi di ricollocazione lavorativa previsti dall'iniziativa ministeriale *Azione di Sistema Welfare to Work per le politiche di Re-Impiego*;
- le risorse previste nell'Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise, unitamente alle risorse rivenienti dalla gestione dei precedenti accordi interistituzionali, si rendono disponibili per interventi relativi a richieste da presentare dal 16 giugno 2011, secondo il presente **Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga** e attraverso le relative "Istruzioni operative per la concessione dei trattamenti in deroga nella Regione Molise", da pubblicare sul BURM;
- Gli interventi in deroga alla vigente normativa riguarderanno la:
 - A. Concessione in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria.
 - B. Proroga in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria.
 - C. Concessione o proroga dei trattamenti di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, residenti nella Regione Molise da almeno 6 mesi.



A. La concessione in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni, ordinaria e/o straordinaria, sarà accordata in favore dei lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Molise, con in forza almeno due dipendenti a tempo indeterminato:

- 1) escluse dal campo di applicazione della vigente normativa delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie;
- 2) destinatarie del solo intervento di integrazione salariale ordinaria, di cui hanno esaurito i tempi massimi di utilizzo;
- 3) ammesse alle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, che hanno fruito di entrambe le tipologie di CIG per gli interi periodi rispettivamente concedibili o che, avendo già raggiunto i limiti massimi di fruizione di uno dei due tipi di intervento, non si trovano nelle condizioni per poter accedere a quello residuo.

Le imprese di cui ai punti 1), 2) e 3) possono appartenere a tutti i settori ad eccezione di quelli:

- destinatari di altri fondi e ammortizzatori sociali specifici (agricoltura e pesca)
- non ammessi alle integrazioni salariali (credito, assicurazioni, servizi tributari, spettacolo, armamento e navigazione, imprese pubbliche, studi professionali).

La durata massima dei trattamenti di integrazione salariale in deroga è stabilita nelle seguenti misure:

- a) **12 mesi** in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese che non rientrano nella disciplina di cui all' art.12, commi 1 e 2 della legge 223/91, nonché delle imprese industriali in condizioni di non poter usufruire dei trattamenti di CIG secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) **9 mesi** in favore dei dipendenti (operai, impiegati, intermedi, quadri, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, somministrati, soci lavoratori di cooperative di produzione, lavoratori a domicilio) delle imprese ubicate nella Regione Molise riconducibili ai **settori dei servizi** (incluse le cooperative di servizi), del **commercio** e del **turismo** fino a 50 dipendenti;
- c) **90 giorni, e comunque per un periodo non superiore a quello residuale di durata del contratto**, in favore degli apprendisti, dei lavoratori a tempo determinato e somministrati delle imprese che abbiano attivato procedure di cassa integrazione secondo la normativa ordinaria.

In conformità all' **Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise** sottoscritto dalle parti in data 23 maggio 2011, la concessione della CIG in deroga può essere autorizzata dopo l'utilizzo da parte delle imprese di tutti gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria per le sospensioni, ordinarie e straordinarie, dell'attività lavorativa.

La concessione della CIG in deroga è preceduta dalla apposita procedura di consultazione sindacale e dall'esame congiunto previsto dalla stessa, nell'ambito della quale e con la partecipazione del Tavolo di gestione della crisi, sarà valutato il piano di risanamento degli

interventi, che deve essere finalizzato alla ripresa di attività da sottoporre poi a verifiche intermedie trimestrali.

La CIG in deroga non sarà concessa per le causali di carattere strutturale tipiche dell'intervento straordinario, ove si siano verificati incrementi occupazionali nei novanta giorni precedenti l'avvio della relativa procedura.

La collocazione in Cassa Integrazione Guadagni in deroga potrà avvenire solo in data successiva alla conclusione dell'esame congiunto.

Le concessioni relative ai punti 1), 2) e 3) del presente paragrafo sono subordinate alla presentazione di una dettagliata relazione tecnica recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico finanziaria (dagli indicatori economico finanziari concernenti il risultato d'impresa, il fatturato, il risultato operativo e l'indebitamento, complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente dovrà emergere un andamento di carattere negativo ovvero involutivo); dovrà essere verificato il ridimensionamento o quantomeno la stabilità dell'organico aziendale (nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della CIG in deroga, dovrà motivarne la necessità); dovrà essere presentato un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca le azioni intraprese o da intraprendere per il superamento delle difficoltà dell'impresa; qualora l'impresa preveda esuberi strutturali dovrà presentare un piano di gestione degli stessi.

La Regione Molise valuterà il piano di risanamento presentato dall'azienda, inviando un parere non vincolante alla Direzione Regionale del Lavoro.

La Direzione Regionale del Lavoro, tenuto conto del parere non vincolante della Regione Molise, emanerà apposito provvedimento autorizzatorio o di rigetto.


B. La proroga degli interventi di CIG in deroga sarà accordata – previa presentazione e valutazione del piano di risanamento aziendale – a favore dei lavoratori delle imprese beneficiarie dei trattamenti in deroga, con scadenza entro il 31/12/2011:

1) Per **periodi non superiori ai 12 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto a)* del *paragrafo A* – qualora abbiano già usufruito dei 12 mesi di concessione – con la riduzione dei trattamenti nella misura (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007):

- del 10% nel caso di prima proroga
- del 30% nel caso di seconda proroga
- del 40% nel caso di proroghe successive

2) Per **periodi non superiori ai 9 mesi** (con verifiche intermedie trimestrali) per i dipendenti delle aziende di cui al precedente *punto b)*, del *paragrafo A*, con l'applicazione delle percentuali di riduzione al superamento dei 12 mesi di concessione.

I periodi di CIG in deroga complessivamente concedibili – concessione più proroga – non possono superare il limite di:



- 24 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera a);
- 18 mesi nel caso dei lavoratori delle aziende di cui alla precedente lettera b).

C. Coerentemente con quanto sancito nell'intesa Stato Regioni 2011 – 2012, l'indennità di mobilità in deroga sarà prioritariamente destinata ai lavoratori non beneficiari dell'indennità di mobilità prevista dalla Legge 223/1991.

Pertanto, la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di Mobilità e di disoccupazione speciale, con modalità stabilite dalle apposite Istruzioni operative che verranno pubblicate sul BURM, sarà conferita alle seguenti tipologie di lavoratori, così come da successivo elenco (con riferimento all'anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni", come da articolo 16, comma 1, della legge 223/91):

- 1) **Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati dal 1° gennaio 2011** dalle aziende di tutti i settori **escluso quello dell'edilizia**, iscritti alle liste di Mobilità non indennizzata ai sensi della Legge 236/93 e che al momento del licenziamento non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**
- 2) **Ai lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto dal 1° gennaio 2011** svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), che al momento della scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**
- 3) **Ai lavoratori in somministrazione** con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – a partire **dal 1° gennaio 2011** (con anzianità aziendale maturata anche presso più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri di accesso definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 marzo 2010), che al momento della scadenza dell'ultima missione non posseggono i requisiti di accesso alla Disoccupazione Ordinaria, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**
- 4) **Ai lavoratori assunti con la qualifica di apprendista, in servizio alla data del 29 novembre 2008 e licenziati nel corso del 2011** (con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda che ha proceduto al licenziamento), in caso di mancato intervento integrativo dell'Ente Bilaterale così come previsto dalla contrattazione collettiva, **sarà concesso un trattamento di Mobilità in deroga per la durata massima di 90 giorni**, (così come da circolare INPS n. 43 del 29 marzo 2010 avente ad oggetto: *Ammortizzatori in deroga agli apprendisti licenziati. Istruzioni*).
- 5) **Ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato licenziati nel corso del 2010** dalle aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) e iscritti alle liste di mobilità 236/93, percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**
- 6) **Ai lavoratori con contratto a tempo determinato scaduto nel corso del 2010**, svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga.**

- 7) **Ai lavoratori in somministrazione** con scadenza dell'ultima missione – presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) – nel corso del **2010** (*con anzianità aziendale maturata anche presso più Agenzie di somministrazione, tenuto conto dei criteri di accesso definiti dal Messaggio INPS n. 8255 del 24 marzo 2010*), percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011, **saranno concessi 10 mesi di mobilità in deroga**

Le parti inoltre concordano che entro la data del 30 settembre 2011, ci sarà la verifica dei flussi finanziari e della relativa spesa.

Tale verifica – correlata al trend di ricorso alle CIG in deroga – sarà funzionale a valutare la sostenibilità economico-finanziaria per inserire nelle procedure di concessione ulteriori target di beneficiari da individuare tra i seguenti lavoratori:

- 8) **Lavoratori a tempo indeterminato licenziati nel corso del 2011** dalle aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia) e iscritti alle liste di mobilità 236/93, percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011.
- 9) **Lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro scaduto nel corso del 2011** svolto presso aziende di tutti i settori (escluso quello dell'edilizia), percettori di trattamento di Disoccupazione Ordinaria con scadenza nel corso del 2011.
- 10) **Lavoratori ultracinquantacinquenni** (alla data di presentazione della domanda) **beneficiari del trattamento di Mobilità in deroga con scadenza 2011**, tenuto conto che – *come da punto 14 dell'Intesa Stato Regioni 2011 – 2012 – i periodi di mobilità in deroga, non possono comunque superare due annualità.*
- 11) **Lavoratori ultracinquantacinquenni** (alla data di presentazione della domanda) **beneficiari del trattamento di Mobilità indennizzata ai sensi della Legge 223/91 con scadenza 2011.**
- 12) **Lavoratori beneficiari del trattamento di Mobilità indennizzata ai sensi della Legge 223/91 con scadenza 2011.**
- 13) Fermo restando quanto disposto dalla Circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010¹, **ai lavoratori che, in costanza di trattamento di Mobilità in deroga effettuano un lavoro a tempo determinato pari o superiore a 90 giorni (maturati anche attraverso più contratti di lavoro), è accordabile a richiesta – terminato il periodo originario di fruizione del trattamento in deroga – un ulteriore trattamento di Mobilità in deroga pari alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato effettuato e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.**

Ai lavoratori target per i quali si tratta di proroga del trattamento di Mobilità in deroga, si applicano le riduzioni di trattamento di cui all'art. 19, comma 9, Legge 2/2009 (cfr. Circolare INPS n. 57 del 13 marzo 2007).

Pertanto, trascorsi 12 mesi anche non continuativi di erogazione dei trattamenti per ogni singolo lavoratore, vengono applicate le riduzioni del trattamento nella misura:

- del 10% nel caso di prima proroga
- del 30% nel caso di seconda proroga

¹ Cfr. Punto 4 della Circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 avente ad oggetto "Art. 7 ter, comma 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv. con modd., con legge 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 – 2010 di ammortizzatori sociali in deroga."

- del 40% nel caso di proroghe successive

In sede di valutazione della sostenibilità economico-finanziaria del presente accordo, in relazione all'inserimento nelle procedure di concessione della mobilità in deroga di ulteriori target di beneficiari, si terrà conto dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro a seguito di specifica richiesta avanzata dalla Regione Molise con nota *prot. 0029631/11 del 30/05/2011* avente ad oggetto: "*Art. 9 D. Lgs. N. 124/2004. Interpello n. 10/2010. Mobilità studi professionali individuali*".

LE PARTI INOLTRE CONCORDANO

1. di destinare il 60% delle risorse di cui al *punto 1)* dell'*Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise sottoscritto in data 23 maggio 2011*, a favore degli interventi di CIG in deroga, e il 40% a favore degli interventi di Mobilità in deroga;
2. di individuare nel *Tavolo di concertazione ammortizzatori sociali in deroga* il luogo di condivisione, di monitoraggio e di rimodulazione e/o integrazione del presente **Accordo quadro per la concessione degli ammortizzatori in deroga**;
3. di consentire una eventuale rimodulazione degli interventi di proroga/concessione delle mobilità in deroga **finalizzate al reimpiego** sulla base di *accordi territoriali* sottoscritti tra azienda/e, parti sociali e parti istituzionali;
4. di raccordare gli interventi *di concessione degli ammortizzatori in deroga* con il Programma Ministeriale "*Azione di sistema - Welfare to Work per le politiche di re-impiego*" funzionale a rendere proattiva la fase di fruizione del trattamento in deroga nonché a strutturare percorsi mirati di ricollocazione lavorativa;
5. di far interagire la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga con i programmi formativi regionali in coerenza con quanto stabilito dalla DGR 135 del 16 febbraio 2009, con particolare riguardo agli interventi in grado di realizzare, attraverso l'acquisizione, l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze, il diritto all'apprendimento lungo l'arco della vita lavorativa dei target beneficiari dei trattamenti, così come sancito nel "*Lifelong Learning Programma - LLP - Programma di politiche di tutela attiva dell'occupazione*" pubblicato sul BURM n. 19 del 19 agosto 2009;
6. di collegare la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga e le politiche attive annesse, a programmi e azioni di supporto al reimpiego legati ai settori di crisi, da promuovere sul territorio regionale, utilizzando risorse riconducibili anche ad altri programmi di intervento;
7. di far interagire operativamente i *Servizi Regionali dell'Assessorato al Lavoro e dell'Assessorato alle Attività Produttive*, al fine di offrire un supporto concreto alle aziende in difficoltà, in un ambito dove vengano espresse al massimo le responsabilità sociali di ogni attore coinvolto nella crisi. La struttura di servizio avrà il compito di:

- attenuare le ripercussioni della crisi sulle categorie più vulnerabili proteggendo l'occupazione e prevenendo il rischio di consolidamento dei bacini di lavoratori che ne stanno subendo gli effetti, in linea con le indicazioni della Commissione Europea sulla exit strategy e in linea con i diversi provvedimenti anticrisi adottati a livello Nazionale e Regionale;

- promuovere le politiche di intervento programmate in risposta alla crisi, con lo scopo di fornire una credibile alternativa all'utilizzo passivo degli ammortizzatori sociali;
 - costruire insieme all'azienda, attraverso l'ottimizzazione degli strumenti già inseriti nelle Istruzioni Operative (*Questionario Azienda e Patto di Servizio Azienda*), un "Piano di gestione della crisi" (aziendale/settoriale), in funzione del rilancio produttivo e del riposizionamento aziendale;
 - Individuare percorsi formativi ed interventi di riqualificazione o aggiornamento professionale individuali o di gruppo, sia all'interno dei cataloghi regionali, sia attraverso la percorsi formativi ad hoc coerenti con i "piani di gestione" delle singole crisi aziendali e/o di settore;
8. di proseguire nell'azione di ***potenziamento e qualificazione dei Servizi per il Lavoro della Regione Molise*** al fine di:
- garantire il raggiungimento degli ***obiettivi e dei risultati di servizio*** sanciti dal ***Masterplan dei Servizi per il Lavoro 2007-2013***, così come indicati nelle apposite progettazioni esecutive redatte dalle Province di Campobasso e Isernia e sottoposte alla valutazione della Regione Molise;
 - garantire la definitiva strutturazione del servizio di ricollocazione lavorativa presente presso i Centri per l'Impiego attraverso l'implementazione delle Progettazioni esecutive dei ***Piani Organizzativi delle Aree della ricollocazione lavorativa collegati al programma ministeriale Welfare to Work anche attraverso l'avvio di percorsi di stabilizzazione del personale oggi in servizio***.
9. di recepire il Decreto del MLPS n. 49409 del 18 dicembre 2009 intitolato "*Corresponsione anticipata dei trattamenti di ammortizzatori sociali per l'autoimprenditorialità*";
10. di aderire alla Circolare INPS n. 5 del 13 gennaio 2010 avente ad oggetto: *art. 7 ter, comma 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 – incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga*;
11. di coinvolgere a garanzia delle determinazioni definite nel presente accordo i nuclei ispettivi dell'INPS, del Ministero del Lavoro e della Regione Molise che attiveranno tutte le opportune verifiche funzionali al rispetto delle vigenti normative.

Le parti, così come sancito dal punto 1) dell'Accordo fra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Molise del 23 maggio 2011, concordano di dotarsi di Italia Lavoro e ISFOL per l'attivazione delle politiche attive, per il monitoraggio della spesa e per la valutazione dei risultati.

Letto, confermato e sottoscritto.


Per la Regione Molise:




Assessore al Lavoro Regione Molise

Dirigente Assessorato Regionale al Lavoro

Per la Provincia di Campobasso:




Assessore al Lavoro Provincia di Campobasso
Dirigente Servizi provinciali per l'Impiego



Per la provincia di Isernia :

Assessore al Lavoro Provincia di Isernia
Dirigente Servizi Provinciali per l'Impiego



Per la Direzione Regionale Lavoro

Per la Direzione Regionale INPS

Per l'Associazione degli Industriali del Molise

Per l'Agenzia Regionale Molise Lavoro

Per il CNA Molise

Per la Confcommercio Molise

Per la Legacooperative Molise

Per la Federazione regionale coltivatori diretti

Per la CGIL Molise

Per la CISL Molise

Per la UIL Molise

Per la UGL Molise

